



# COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

[www.comune.bagnoliirpino.av.it](http://www.comune.bagnoliirpino.av.it)  
[protocollo@bagnoli-laceno.it](mailto:protocollo@bagnoli-laceno.it)

COPIA

<b>Ordinanza n. 3</b>  <b>in data 12-01-2022</b>	<b>Oggetto: Revoca Ordinanza sindacale n. 2, in data 9.1.2022, ad oggetto: "Ulteriori misure restrittive e preventive temporanee, relative all'emergenza sanitaria da COVID-19" e provvedimenti relativi al Servizio di Mensa Scolastica.</b>
--	---

## IL SINDACO

*Dr. FILIPPO NIGRO*

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;

VISTO l'art. 1 "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale" del Decreto suddetto che stabilisce che "in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 che ha introdotto una serie di nuove misure e novità per arginare l'enorme numero di contagi che si registra in questi giorni;

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 a firma del Presidente della Regione Campania, con la quale si disponeva, tra l'altro, fino al 29 gennaio 2022, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

VISTA la propria Ordinanza n. 2, in data 9.1.2022, ad oggetto: "Ulteriori misure restrittive e preventive temporanee, relative all'emergenza sanitaria da covid-19", con la quale, tra l'altro, venivano sospese le attività scolastiche in presenza, fino al 22 gennaio 2022, anche per le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale;

VISTO il Decreto TAR Campania REG. RIC. N. 90/2022 del 10.1.2022 che ha sospeso l'esecutività, in parte de qua, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con cui era stata differita la ripresa in presenza delle attività didattiche e scolastiche, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado;

VISTA la nota della Prefettura di Avellino prot. n. 1621, in data 10.1.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11.1.2022, n. 310, con la quale si invitavano i Sindaci, qualora avessero adottato provvedimenti amministrativi più restrittivi rispetto alle disposizioni di livello governativo, a voler rivedere le proprie determinazioni, ritirando in autotutela gli atti assunti, attenendosi al dettato normativo, nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità e tenendo in debita

considerazione la valenza del diritto all'istruzione e alla formazione della personalità del minore, si sottolineava che, eventuali provvedimenti maggiormente limitativi potrebbero essere assunti soltanto a fronte di condizioni di eccezionalità e straordinarietà in seno allo specifico contesto locale, attestate dall'ASL e, vagliando il complesso delle ulteriori misure utili, tra cui, in via residuale e non prioritaria, anche l'eventuale sospensione delle attività didattiche;

RICHIAMATA, altresì, la nota del Presidente dell'ANCI Campania, prot. n. 12, in data 10.1.2022, con la quale, a seguito della sospensione, da parte del TAR, dell'esecutività dell'Ordinanza regionale n. 1/2022, si suggerisce ai Sindaci di sospendere, in autotutela, anche le proprie Ordinanze relative alle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, alla luce della motivazione del Decreto cautelare, che esclude i presupposti per l'esercizio dei poteri *extra ordinem* e al fine di adeguarsi al D.L. 1/2022, così come indicato dallo stesso provvedimento del TAR Campania;

VISTA, da ultimo, l'ulteriore nota della Prefettura di Avellino prot. n. 2138, in data 11.1.2022, acquisita al protocollo dell'Ente in data odierna, al n. 370, con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si ribadisce la necessità del ritiro delle Ordinanze sindacali adottate e relative al posticipo della ripresa in presenza delle attività scolastiche;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica attuale nel Comune di Bagnoli Irpino, come risultante anche dalla piattaforma regionale che evidenzia un trend in decrescita rispetto ai casi positivi registrati tra il 30 dicembre 2021 ed il 7 gennaio 2022;

DATO ATTO che è stato effettuato, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2022, uno screening della popolazione scolastica, a seguito del quale si sono registrate n. 2 positività di alunni della scuola secondaria di secondo grado e n. 1 positività di alunno della scuola secondaria di primo grado;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, alla luce delle motivazioni esposte, di dover ritirare, in autotutela, la propria Ordinanza n. 2/2022;

RITENUTO dover sospendere il Servizio di Mensa Scolastica, fino al 29 gennaio 2022, considerato che lo stesso, in questo Comune, è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia, attualmente ancora non vaccinati, al fine di riattivarlo dopo che anche i bambini più piccoli abbiano avuto modo di poter avere almeno la prima dose di vaccino;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 7/01/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

### **ORDINA**

LA REVOCA della propria Ordinanza n. 2, in data 9.1.2022, ad oggetto: "Ulteriori misure restrittive e preventive temporanee, relative all'emergenza sanitaria da covid-19", disponendo contestualmente la ripresa delle attività scolastiche in presenza a far data da giovedì 13.1.2022;

LA SOSPENSIONE del Servizio di Mensa Scolastica, per gli alunni della scuola dell'infanzia, fino al 29 gennaio 2022.

### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla notifica/conoscenza dello stesso.

**DISPONE**

che la presente ordinanza

- sia inviata alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, alla Regione Campania, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale e al Dirigente Scolastico;
- sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale ed ogni altra modalità ritenuta utile.

Dalla Residenza Municipale, li 12-01-2022

IL SINDACO  
*f.to Dr. FILIPPO NIGRO*